



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA N°95/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°23260 in data 23/07/2019, con la quale la Soc. AquaNauta S.r.l. di Jesolo (VE), ha richiesto la proroga dell'Ordinanza n°17/2019, intesa a regolamentare la navigazione in prossimità dello specchio acqueo antistante il pontile denominato SMPET/1S, ubicato nella darsena terminale del Canale Industriale Sud di Porto Marghera, al fine di proseguire i lavori di manutenzione dei pali di sostegno del medesimo pontile;

VISTE: le proprie Ordinanze n°17/2019, n°31/2019 e n°56/2019, rispettivamente in data 13/03/2019, 11/04/2019 e 03/06/2019, con le quali sono stati disciplinati i lavori di cui trattasi;

VISTA: la Legge n° 84/1994 e ss.mm.ii.;

VISTI: gli artt. 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che dalla data di emanazione della presente ordinanza e **fino al giorno 30/09/2019**, la Soc. AquaNauta S.r.l. di Jesolo(VE) eseguirà, mediante mezzi navali e operatori subacquei, lavori di manutenzione dei pali di sostegno del pontile denominato **SMPET/1S**, ubicato nella darsena terminale del Canale Industriale Sud di Porto Marghera;

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", lo specchio acqueo antistante il pontile interessato dai lavori in questione, per una distanza di 30 metri circa dallo stesso, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsiasi altro uso pubblico, da parte di unità navali di qualsiasi tipologia.

La suddetta disposizione non si applica ai mezzi navali impiegati nei lavori in questione, alle unità navali che attraccano al pontile per operazioni commerciali su richiesta del Terminal concessionario, alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di pubblico soccorso, in ragione del proprio ufficio.

I lavori in questione dovranno essere svolti esclusivamente in ore diurne ed in condizioni meteorologiche marine favorevoli e dovranno altresì essere sospesi e l'area sgomberata qualora vi siano navi in arrivo per l'effettuazione di operazioni commerciali.

Nel medesimo arco temporale, tutte le unità in transito negli specchi acquei limitrofi al pontile in questione, procedano alla minima velocità consentita per il governo in sicurezza, evitando di creare moto ondoso che possa disturbare il normale svolgimento dei lavori, prestando altresì la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori.

È fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di comunicare eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei lavori alla Capitaneria di porto – Sezione Tecnica (041 2405734), così come qualsiasi impedimento per l'esecuzione del cronoprogramma di lavoro.

E' fatto divieto di svolgere lavori con uso di fiamma, se non preventivamente autorizzati da questa Capitaneria di porto.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53 (comma 3) del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm.ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174 (comma 1), ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

(Firmato digitalmente (Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

